

" I DANNI DIRETTI ED INDIRETTI IN CASO DI RIFIUTO DEL CARICO



www.dorsistudiolegale.it

LA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO



L'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità del debitore recita che

Art. 1218.

Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che **l'inadempimento o il ritardo** è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La norma è inclusa nel libro IV del codice Delle Obligazioni, e pertanto costituisce un principio generale in materia di adempimento delle obbligazioni, tra l'altro, da contratto.

Ed infatti la norma si riferisce alla **mancata esatta esecuzione della prestazione** sia in termini di **inadempimento** che di **ritardo** nella prestazione.

La prestazione del vettore nell'ambito del contratto di trasporto è enunciata dall'art. 1678 c.c.

Art. 1678.

Nozione.

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

LA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO



L'obbligazione che il vettore è dunque tenuto ad eseguire contrattualmente è dunque quella del trasferimento della cosa da un luogo ad un altro.

Ma il vettore in termini di esecuzione della prestazione non esaurisce la propria obbligazione col trasferimento, ma ha altresì una obbligazione accessoria e strumentale di custodia del bene consegnatogli per il trasporto foriera di responsabilità in caso di sua perdita o avaria della stessa, obbligazione che nasce dall'affidamento (receptum) della cosa da trasportare da parte del mittente.

La perdita e l'avaria danno quindi luogo alla speciale responsabilità sancita dall'art. 1693 c.c. perché il vettore ricevere la merce da trasportare si assume l'obbligo di custodirla e non solo di trasferirla da un luogo ad un altro, affinché la prestazione del trasporto possa essere utilmente ed esattamente eseguita.

Art. 1693.

Responsabilità per perdita e avaria.

Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Tale disciplina speciale si differenzia sotto il profilo probatorio da quella in linea generale prevista dall'art. 1218 c.c. dal momento che mentre secondo i principi generali il debitore si libera fornendo la prova della sua mancanza di colpa, il vettore per esonerarsi è chiamato a dare una prova positiva, identificando la causa specifica del danno.

Altra rilevante differenza tra i due regimi è nel tema del ritardo, presente nell'art. 1218 c.c. e non nell'art. 1693 c.c. che comunque, è oggetto di responsabilità secondo le norme generali.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO- NORME GENERALI



Quindi abbiamo visto che, affinché ci sia responsabilità per perdita ed avaria, vi deve essere un danno alla merce concreto ed attuale che -come vedremo, nei lavori della giornata - non è detto che ricorra a fronte di un «rifiuto del carico».

Accade infatti che il carico non presenti un danno alla merce in termini di perdita o avaria della stessa, ma ad esempio presenti tracce di contaminazione esterna (presenza di clandestini, imballi deteriorati ecc.) che però determinano in ogni caso il rifiuto del carico.



IL RISARCIMENTO DEL DANNO- NORME GENERALI



A fronte quindi di una responsabilità che la legge speciale in tema trasporto individua nella perdita o avaria della merce, va analizzato che tipo di danni sono risarcibili. I principi generali prevedono che:

Art. 1223.

Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita (*n.d.r. danno emergente*) dal creditore come il mancato guadagno (*n.d.r. lucro cessante*), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1225.

Prevedibilità del danno.

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Emerge con evidenza il principio del nesso di causalità e cioè la risarcibilità dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo

DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

Nelle norme generali in tema di danno, ovviamente patrimoniale, ex art. 1223 c.c. sono stati elaborati, in dottrina e giurisprudenza, i concetti di DANNO EMERGENTE ed IL LUCRO CESSANTE

DANNO EMERGENTE (perdita subita – danno materiale)

consiste nella perdita economica che la vittima dello stesso subisce per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione da parte del debitore. Si tratta evidentemente di un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata da un illecito (responsabilità extracontrattuale) o da un inadempimento (responsabilità contrattuale), vi rientrano anche spese sostenute per rimuovere l'inesattezza della prestazione, temporanea impossibilità di godere del bene, danni provocati alla persona o ai beni del creditore.

Il risarcimento del **danno emergente** può avvenire in due forme:

Per equivalente, vale a dire attribuendo al danneggiato una somma di denaro, che ha la finalità di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, essere in grado di ripristinare la situazione precedente ai fatti accaduti.


Specifico, attraverso la quale il danneggiato ottiene che il bene distrutto da una situazione giuridica lesa, venga reintegrato e possa essere ripristinata la situazione precedente all'atto illecito.

LUCRO CESSANTE (mancato guadagno)

Per alcune categorie di soggetti che abbiano patito un danno economico di natura patrimoniale, è in genere riconosciuta, la risarcibilità di quel danno che impedisca al danneggiato di percepire una o più utilità economiche che avrebbe aggiunto al suo patrimonio se il danno non si fosse verificato. Il lucro cessante indica, in giurisprudenza e nel diritto, una forma del danno, e in particolare una forma del danno patrimoniale ed è relativo all'interruzione forzata, a causa del patimento di un evento dannoso, di un processo di produzione oppure procacciamento di utilità che, di solito, avrebbe procurato al danneggiato un legittimo accrescimento patrimoniale.

La quantificazione pratica del lucro cessante, che si rende necessaria eminentemente in sede di risarcimento del danno, richiede di compiere valutazioni non fondate su un quadro composto esclusivamente di elementi concreti, ma sulla base di ragionevoli, e possibilmente attendibili, proiezioni ipotetiche.

I DANNI DIRETTI ED INDIRETTI: LA DEFINIZIONE CHE NON C'È



Emerge con evidenza che i danni risarcibili a termini di legge, non solo generale (art 1223 c.c.) ma anche in termini di disciplina speciale in tema trasporto (art. 1693 c.c.), sono solo quelli che siano **conseguenza immediata e diretta di un inadempimento.**

La natura eziologica del danno, come causato «direttamente» da un evento (art. 1223 e 1693 c.c.), non va confusa con la natura diretta o indiretta dei danni stessi che eziologicamente, per essere risarciti debbono essere comunque sempre causati in maniera immediata e diretta da un inadempimento, ma quel danno proveniente dall'inadempimento può comportare non solo danni materiali diretti, ma anche indirettamente produrre pregiudizi sul patrimonio del danneggiato.

La distinzione tra danni diretti e danni indiretti non è prevista dal nostro codice civile, ma è ricavata in via interpretativa da alcune norme in esso presenti.

Si tratta di una categoria elaborata dalla giurisprudenza per distinguere più facilmente le diverse tipologie di danni derivanti da un inadempimento rilevante.

Sinteticamente i danni possono essere suddivisi in quattro categorie:

•**danni materiali diretti:** danno subito dal bene per effetto dell'inadempimento, come conseguenza diretta dell'azione o omissione del soggetto responsabile. Il danno materiale e diretto, ad esempio in caso di incendio, è quello provocato dal direttamente dalle fiamme (o calore) venute a contatto con il bene.

•**danni materiali consequenziali:** Sono quelli che si verificano, per effetto del danno diretto, non direttamente sul bene, ma in modo conseguente, ovvero dalla loro intrinseca organizzazione, finalizzata all'utilizzo del bene. Ad esempio, il danno consequenziale è quello che, in ambito farmaceutico, si ha quando per effetto del danno materiale diretto su un oggetto che per essere funzionale deve essere utilizzato con un altro che, anche se non ha subito danni ovvero non è stato interessato in modo diretto dall'evento, non può essere utilizzato senza quello andato danneggiato e quindi va distrutto. Quindi si intende perduto, perché va distrutto o comunque diviene inutilizzabile, ancorché effettivamente privo di danni materiali e diretti.

•**danni immateriali diretti:** Sono i danni connessi ai beni il cui valore differisce dal costo puramente materiale degli stessi, ma riguardano la funzione del bene stesso. Ad esempio, nel caso di trasporto di beni informatici (pc, archivi e server), i quali apparentemente (esternamente) non presentano danni, ma hanno un danno interno, ovvero un danno materiale diretto ai componenti di memoria, in quel caso oltre al danno materiale e diretto vi è un danno immateriale diretto derivante dalla perdita dei dati in esso contenuti.

•**danni immateriali indiretti:** Argomento ben più complesso riguarda invece i danni Immateriali indiretti che sono tutti quelli che non riguardano la materialità delle cose e che sono conseguenza indiretta di un evento. Tali danni non sono solo quelli da inattività parziale o totale, ma anche quelli derivanti ad esempio dall'impossibilità di ricostruire o rimpiazzare il bene. È un danno quindi che non attiene alla materialità del bene danneggiato, ma si configura come un lucro cessante (danno immateriale) conseguente (danno indiretto) ad un altro evento dannoso (materiale e diretto).

IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN MATERIA TRASPORTO

Art. 1693.

Responsabilità per perdita e avaria.

Il vettore è responsabile della **perdita e dell'avaria** delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Art. 1696.

Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il **prezzo corrente delle cose** trasportate **nel luogo e nel tempo della riconsegna**.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN MATERIA TRASPORTO



Nella disciplina del trasporto, il danno risarcibile dal vettore secondo il receptum (art. 1693 c.c. sgg) è il danno da perdita ed avaria, ma ciò non esclude in linea di principio che il vettore, secondo le norme sull'inadempimento in generale (art. 1223 sgg. c.c.), possa rispondere anche per i danni indiretti ed anche per il ritardo.

Ed infatti, la giurisprudenza riconosce la rispondenza del vettore anche per i danni indiretti, ma non secondo le norme che disciplinano la responsabilità civile vettoriale, ma secondo le norme in tema di inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c. sgg.), con conseguente rigoroso onere probatorio in capo al reclamante circa la loro sussistenza e riferibilità all'evento nonché con riferimento alla quantificazione degli stessi

UNA SENTENZA IN TEMA DI DANNI INDIRETTI NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VETTORIALE



Cassazione civile sez. III, 20/01/2009, (ud. 07/10/2008, dep. 20/01/2009), n.1336

«[...] E poiché in materia di trasporto di cose il danno emergente derivato al destinatario dalla perdita del receptum da parte del vettore deve calcolarsi a norma dell'art. 1696 c.c., criterio speciale, prevalente per detto danno su quello generale di cui all'art. 1223 c.c., e perciò secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo, della consegna, mentre per il danno derivato all'avente diritto per non aver ritratto il guadagno per la vendita della merce non pervenuta soccorre il predetto principio generale della causalità giuridica, ai medesimi criteri ed oneri probatori soggiace il diritto di surroga dell'assicuratore. E se il prezzo corrente può esser desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario, sulla presunzione che la relativa somma corrisponda al prezzo di mercato stabilito dalla pubblica autorità (in base al criterio oggettivo dettato dall'art. 1515 c.c., comma 3) e praticato tra imprenditori, il lucro cessante deve esser provato, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del vettore, rapportandolo al soggetto danneggiato (criterio soggettivo). Dunque, pacifico nella fattispecie che alla ditta Takeda furono nuovamente inviati gli stessi farmaci oggetto di rapina, l'assicurazione Aig Europe deve dimostrare quale perdita economica ha subito detta ditta per non aver avuto la possibilità di venderli nel periodo intercorso tra la data stabilita per l'arrivo dei medesimi e la ricezione della seconda spedizione (Cass. 1508/2001, 25182/2007)».



*“L’attenzione è la forma più rara e più
pura della generosità”*

Simone Weil

Grazie per l’attenzione

Avv. Francesca d’Orsi

00196 Roma - via Cesare Fracassini 4
ph. [+39] 06/37512408
fax [+39] 06/3725922

20148 Milano - Via Don Carlo Gnocchi 28
ph. [+39] 02/4007092
fax [+39] 02/48712546

www.dorsistudiolegale.it

